

STATUTO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ANZIANI E PENSIONATI

(Approvato dall'Assemblea Nazionale ANAP del 30/06/2025
alla presenza del notaio De Angelis)

TITOLO I

costituzione, denominazione, scopi, finalità e soci

Articolo 1

(costituzione e denominazione)

- 1.1 L'Associazione Nazionale degli Anziani e Pensionati (A.N.A.P.) anche individuata come Confartigianato Pensionati o i Pensionati di Confartigianato e, qui di seguito più semplicemente indicata come "Associazione", costituita all'interno della Confartigianato Imprese (di seguito più semplicemente indicata come Confartigianato) quale articolazione organizzativa autonoma, senza finalità di lucro, è retta dal presente statuto.
- 1.2 L'Associazione ha sede in Roma.
- 1.3 L'Associazione è organizzata in Gruppi Territoriali (GT) e Gruppi Regionali (GR), che, seppure operanti con autonomia a livello locale, in coordinamento con la corrispondente Associazione Territoriale della Confartigianato, sono articolazioni interne dell'Associazione sul territorio.
- 1.4 L'Associazione può istituire uffici di rappresentanza nei Paesi dell'Unione Europea e non.

Articolo 2

(Scopi)

- 2.1 L'Associazione si propone di rappresentare, tutelare e difendere gli anziani e pensionati.
- 2.2 Essere referente all'interno del sistema Confartigianato, nella discussione di provvedimenti e programmi legislativi inerenti le politiche per anziani e pensionati.
- 2.3 Obiettivo principale dell'Associazione è garantire a tutti i cittadini anziani e pensionati, senza limitazioni di sesso, età, etnia e condizione sociale, lo sviluppo della propria personalità attraverso la giusta soddisfazione, sia a livello individuale che collettivo, dei bisogni morali, intellettuali nonché materiali.

Articolo 3

(Finalità)

- 3.1 Sia a livello nazionale che sul piano internazionale i valori della giustizia e della solidarietà ispirano l'azione dell'Associazione.
- 3.2 A livello nazionale si propone di:
 - a) rivendicare una legislazione che realizzi un articolato sistema di sicurezza sociale pubblico e privato a tutela dei cittadini anziani e pensionati;
 - b) perseguire una politica reddituale che permetta ai pensionati il mantenimento stabile dei livelli di benessere conseguiti con la partecipazione all'attività produttiva;
 - c) rivendicare una equa politica fiscale che non penalizzi gli anziani ed i pensionati e che permetta di meglio tutelare i cittadini anche di fronte ai rischi delle malattie, della vecchiaia e dell'invalidità;

- d) promuovere una legislazione che tuteli i pensionati in maniera permanente, automatica e perequativa e che avendo alla base criteri di uguaglianza ed equità sviluppi anche i regimi complementari pubblici e privati a carattere collettivo;
- e) promuovere la partecipazione della categoria a tutti gli organismi in cui vengono decisi e gestiti gli interessi degli anziani e pensionati nonché favorire l'azione comune con i sindacati pensionati delle altre associazioni confederali;
- f) tutelare e affermare la propria identità e riconoscibilità e porre in essere iniziative mirate al raggiungimento delle finalità statutarie e allo sviluppo del patrimonio organizzativo e conoscitivo attraverso appropriate campagne informative e attività editoriali;
- g) favorire una concreta e incisiva azione comune con i sindacati dei pensionati del lavoro autonomo e del lavoro dipendente per rendere sempre più protagonisti gli anziani e i pensionati;
- h) perseguire una legislazione che definisca le iniziative sociali e culturali che sono destinate agli anziani e pensionati e ne prevede le modalità di controllo e gestione;
- i) promuovere iniziative di cooperazione e di autogestione nell'ambito della produzione e della gestione dei servizi, con lo scopo di migliorare le condizioni di vita delle persone anziane, particolarmente di quelle sole e non autosufficienti;
- j) instaurare e rafforzare solidali rapporti con le altre Associazioni e Organizzazioni aderenti alla Confartigianato (Inapa, Caaf, ANCoS, ecc.) per una necessaria azione comune;
- k) favorire l'assunzione, in seno ed al di fuori dell'Associazione, di iniziative volte all'elevazione della qualità di vita degli anziani;
- l) tutelare e promuovere l'immagine ed il ruolo attivo dell'anziano nella società;
- m) salvaguardare i saperi, le arti ed i mestieri degli ex artigiani associati attraverso la loro trasmissione alle nuove generazioni contribuendo così allo sviluppo della cultura auto-imprenditoriale ed alla salvaguardia della memoria;

3.3 A livello Internazionale intende:

- a) favorire l'azione comune con i sindacati dei pensionati o con le associazioni degli anziani autonome di altri Paesi, per dar vita ad un movimento mondiale degli anziani che li renda protagonisti dei loro destini;
- b) promuovere la solidarietà internazionale soprattutto a favore dei Paesi in via di sviluppo;
- c) difendere uno stato sociale adeguato ai bisogni degli anziani e di promuovere la solidarietà fra le generazioni.

3.4 In coordinamento con la Confartigianato, l'Associazione intende perseguire questi obiettivi con il libero esercizio dell'attività sindacale, nell'ambito del sistema democratico, nella assoluta autonomia di fronte allo Stato, ai Governi, ai partiti, anche avvalendosi in piena indipendenza di tutte le forze intellettuali e morali capaci di concorrere alla realizzazione dei suoi fini.

Articolo 4 **(Soci e Casi Particolari di Adesione)**

Parte A – Soci

4.1 Possono divenire soci dell'Associazione i pensionati e gli anziani – cioè persone non pensionate che abbiano compiuto i 60 (sessanta) anni di età – che presentano domanda di adesione al Gruppo Territoriale competente per territorio, impegnandosi ad osservare il presente Statuto e il suo Regolamento di Attuazione (liberamente consultabili sul sito istituzionale dell'Associazione) nonché a versare il contributo secondo le condizioni e le modalità previste dal Regolamento di Attuazione.

4.2 I soci sono organizzati nei Gruppi Territoriali costituiti presso le Associazioni Territoriali aderenti a Confartigianato.

4.3 Le quote associative sono personali, intrasmissibili e non rivalutabili anche nei casi di successione mortis causa.

4.4 Gli iscritti hanno diritto a ricevere la tessera d'iscrizione all'Associazione, ad essere tutelati nei propri diritti e ad usufruire delle attività, iniziative ed utilità offerte dall'Associazione nonché, in modo privilegiato rispetto ai non iscritti, delle attività, iniziative ed utilità offerte dal sistema associativo Confartigianato.

4.5 Ogni iscritto è obbligato ad osservare il presente Statuto ed il suo Regolamento d'Attuazione nonché le deliberazioni assunte dagli Organi statutari ed è tenuto ad operare nell'ambito associativo e sindacale – partecipando all'attività del Gruppo Territoriale di appartenenza, del gruppo Regionale e dell'Associazione nel suo complesso – in modo coerente con i valori ispiratori del presente Statuto.

4.6 La decisione sulle domande di iscrizione spetta alla Giunta Esecutiva del Gruppo Territoriale competente, che delibera in proposito. Trascorsi 30 giorni dalla richiesta di iscrizione senza che la Giunta Esecutiva si sia pronunciata l'iscrizione è valida a tutti gli effetti. Qualora la Giunta Esecutiva venga a conoscenza di orientamenti o comportamenti dell'aspirante socio che contrastino con le finalità e regole dello Statuto, la stessa può deliberare in proposito entro i successivi 30 giorni da quando ne è venuta a conoscenza.

Contro la deliberazione negativa della domanda l'aspirante socio – entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione – può ricorrere, producendo apposite controdeduzioni inviandole per raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo che ne attesti la ricezione, al Collegio dei Probiviri dell'Associazione, che decide in via definitiva entro 30 giorni dalla sua prima convocazione, dandone comunicazione alla Presidenza nazionale, al Gruppo Territoriale ed all'interessato, secondo le condizioni e modalità previste dal Regolamento.

Parte B – Casi Particolari di Adesione – Adesione di Sistema

4.7 Al fine di facilitare l'avvicinamento e l'ingresso nel Sistema ANAP e Confartigianato-Imprese di soggetti esterni – quali Organizzazioni, Enti o Associazioni – le cui finalità non siano in contrasto con lo Statuto e il Regolamento dell'Associazione, l'ANAP Nazionale nel caso di soggetti di carattere nazionale, può accordare ad essi un'adesione particolare, detta “Adesione di Sistema”, sulla base di accordi approvati dalla Giunta Esecutiva Nazionale.

4.8 L'Adesione di Sistema non ha effetto sull'elettorato attivo e passivo, né sulla composizione degli organismi dell'ANAP Nazionale, Regionale e Territoriale. I soci saranno conteggiati ai fini della rappresentanza del Sistema in una sezione differenziata che non modifica la composizione dell'Assemblea ai sensi dell'art. 7.1 dello Statuto.

4.9 L'Adesione di Sistema comporta l'impegno del rispetto degli indirizzi di politica confederale e dell'autonomia organizzativa ed economico-finanziaria. L'adesione costituisce in ogni caso titoli per la fruizione dei servizi, delle strutture del sistema Confartigianato Persone, la partecipazione a tutte le attività di sistema e all'utilizzo del logo ANAP affiancato dalla dicitura “aderente”.

4.10 Il versamento del contributo di sistema all'ANAP Nazionale deve avvenire in forma diretta e rapportata al numero degli iscritti all'Associazione di cui al comma 1, dei quali deve essere contestualmente fornito l'elenco nominativo, secondo forme e modalità che saranno stabilite negli accordi di Adesione di Sistema approvati dalla Giunta Esecutiva.

4.11 Il Regolamento di Attuazione dello Statuto potrà dettare specifiche norme sostanziali e di procedura per l'esecuzione di quanto contenuto nel presente articolo.

Articolo 5
(Elettorato attivo e passivo)

5.1 Il nuovo associato diviene titolare del diritto di voto (elettorato attivo) ed è suscettibile di elezione ad una carica all'interno dell'Associazione (elettorato passivo) qualora in regola con l'iscrizione ed il relativo pagamento delle quote associative così come specificato dall'art 1 del Regolamento

TITOLO II
(gli Organi dell'Associazione)

Articolo 6
(Organi dell'Associazione)

6.1 Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) la Giunta Esecutiva;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori;
- e) il Collegio dei Probiviri.

6.2 Di norma tutte le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese sostenute,

6.3 Può essere stabilita eventuale indennità di carica riferita al Presidente Nazionale ed al Vice Presidente vicario che consenta loro il pieno espletamento del mandato. Tali indennità vengono stabilite dalla Giunta Esecutiva e ratificate dall'Assemblea che ha la facoltà di revocarle.

Articolo 7
**(L'Assemblea Generale dell'Associazione –
costituzione e composizione)**

7.1 L'Assemblea Generale dell'Associazione è costituita dai seguenti componenti con diritto di voto:

- a) i Presidenti dei Gruppi Territoriali regolarmente costituiti;
- b) i Presidenti dei Gruppi Regionali regolarmente costituiti;
- c) il Presidente di Confartigianato, che ha diritto ad un voto;
- d) ogni Gruppo Regionale ha diritto ad un voto;
- e) ogni Gruppo Territoriale ha diritto ad un voto più un delegato ogni 5.000 soci o frazione superiore a 2.500, su base regionale, nominati dalla Giunta Esecutiva del Gruppo Regionale e determinati come precisato nell'allegato n°1 al Regolamento d'attuazione del presente Statuto;
- f) Nel caso fosse in corso un commissariamento, le prerogative del Presidente del Gruppo Territoriale o del Gruppo Regionale sono esercitate dal commissario.

7.2 Gli aventi diritto a partecipare all'Assemblea possono delegare per iscritto al voto altro avente diritto, tenendo presente che ciascun delegato non potrà accumulare più di 2 voti compreso il proprio.

7.3 Partecipa all'Assemblea Generale, senza diritto di voto, il Segretario Nazionale che è chiamato a svolgere le funzioni di segretario dell'Assemblea.

7.4 All'Assemblea possono partecipare tutti i membri degli altri organi dell'Associazione senza diritto di voto, salvo che ad essi detto voto non competa quali delegati dei gruppi territoriali o regionali.

7.5 I Presidenti dei Gruppi Territoriali o dei Gruppi Regionali costituiti ma che non abbiano i requisiti minimi previsti dal Regolamento partecipano senza diritto di voto.

Articolo 8 (Convocazione)

8.1 L'Assemblea è convocata con avviso scritto spedito mediante raccomandata o altro mezzo di comunicazione che consenta l'attestazione della ricezione, almeno 20 giorni prima della data fissata, con indicazione del luogo, dell'ora della riunione e degli argomenti da trattare. Ai fini della convocazione, i componenti degli organi decisionali dei Gruppi territoriali o Regionali, così come i delegati al voto, sono domiciliati presso le sedi dei rispettivi Gruppi.

8.2 L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, e può essere convocata in via straordinaria tutte le volte che ciò sia ritenuto opportuno dagli Organi Nazionali o sia richiesto da almeno un terzo dei Gruppi territoriali.

8.3 L'Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei componenti con diritto di voto.

8.4 Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente un terzo dei voti previsti, fatti salvi i casi nei quali è richiesto uno specifico quorum, con riferimento alla natura della decisione.

Articolo 9 (norme procedurali)

9.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero in caso di sua assenza o indisponibilità dal Vice Presidente Vicario ed in caso di impedimento di quest'ultimo da uno dei Vice Presidenti a partire dal più anziano di età.

9.2 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti con votazione palese, non tenendosi calcolo degli assenti, fatti salvi i casi specifici regolati dallo statuto e in caso di parità, prevale il voto del Presidente dell'Assemblea.

9.3 Le elezioni delle cariche sociali dovranno sempre aver luogo con il sistema della votazione palese. Su richiesta della metà più uno dei componenti può essere adottato il sistema della votazione segreta.

9.4 L'Assemblea, ad inizio della seduta e su proposta del Presidente, conferisce a due dei suoi componenti il compito di verificare la regolarità delle votazioni e dello svolgimento della seduta.

9.5 Le deliberazioni dell'Assemblea sono immediatamente esecutive e risultano dal testo approvato nella riunione. Lo svolgimento della quale risulta da verbale sintetico, sottoscritto dal Presidente, dal Segretario Nazionale e dai due componenti della stessa nominati ai sensi del comma precedente.

9.6 L'Assemblea si può svolgere anche per audio conferenza, teleconferenza o video-conferenza, purché:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di seguire e partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti ove richiesto;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel

luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro;
- tale disposizione vale anche per lo svolgimento delle Assemblee Territoriali.

Articolo 10 **(competenze generali dell'Assemblea)**

10.1 Spetta all'Assemblea:

- a) formulare gli indirizzi di politica sindacale dell'Associazione in coordinamento con Confartigianato e deliberare sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della stessa;
- b) apportare modifiche allo Statuto;
- c) adempiere ad ogni altra attribuzione che le sia assegnata dal presente Statuto, da leggi o regolamenti;
- d) approvare il bilancio preventivo ed il consuntivo entro le date previste dall'art. 29.3;
- e) eleggere le cariche sociali;

10.2 L'Assemblea potrà altresì dare vita, all'interno dell'Associazione, ad articolazioni di natura organizzativa in rapporto a particolari esigenze di natura territoriale o comunque correlate ad interessi specifici dei soci o di gruppi di soci. Dette articolazioni saranno disciplinate da appositi regolamenti deliberati dall'Assemblea stessa.

10.3 L'Assemblea determina, su proposta della Giunta Esecutiva Nazionale, l'entità dei contributi associativi nonché le conseguenti ripartizioni dei medesimi nell'ambito delle articolazioni organizzative dell'Associazione sul Territorio, tenuto conto della quota destinata, quale contributo di "sistema", alla Confartigianato nella misura con questa concordata, così come previsto dallo Statuto Confederale.

10.4 L'Assemblea delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori, secondo quanto previsto al successivo Art. 31.

Articolo 11 **(competenze elettive dell'Assemblea)**

11.1 L'Assemblea elegge, nel proprio seno:

- a) il Presidente;
- b) su proposta del Presidente 3 Vice Presidenti, tra i quali il Presidente designerà quello che svolgerà la funzione di Vicario;
- c) 10 componenti della Giunta Esecutiva su proposta del Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori e quello dei Probiviri, secondo le norme contenute nel Regolamento;

11.2 Per l'elezione del Presidente è richiesta, per le prime due votazioni, la maggioranza dei voti dell'Assemblea; per le successive eventuali votazioni la maggioranza dei voti presenti. Per l'elezione delle altre cariche è richiesta la maggioranza dei voti presenti.

Articolo 12 **(Giunta Esecutiva - composizione)**

12.1 La Giunta Esecutiva è composta:

- a) dal Presidente Nazionale;
- b) da 3 Vice Presidenti di cui uno Vicario eletti dall'Assemblea su proposta del Presidente;
- c) da 10 componenti eletti dall'Assemblea su proposta del Presidente;
- d) dai Presidenti dei Gruppi Regionali;
- e) dal Presidente Confartigianato o suo delegato;
- f) dal Presidente ANCoS;

- g) dal Presidente dell'INAPA;
- h) dal Presidente del Caaf;
- i) dal Coordinatore dei Maestri d'Opera e d'Esperienza.

12.2 Il Segretario Nazionale è di diritto il segretario della Giunta Esecutiva Nazionale.

12.3 La Giunta Esecutiva è presieduta dal Presidente dell'Associazione, ovvero in caso di sua assenza o indisponibilità dal Vice Presidente Vicario ed in caso di impedimento di quest'ultimo da uno dei Vice Presidenti a partire dal più anziano di età.

Articolo 13 **(Giunta Esecutiva - norme procedurali)**

13.1 I componenti della Giunta Esecutiva rimangono in carica per il corrispondente periodo quadriennale di operatività dell'Assemblea Nazionale e i suoi componenti eletti dall'Assemblea sono liberamente rieleggibili continuativamente solo per un ulteriore quadriennio successivo. In caso di vacanza di qualsiasi componente eletto dall'Assemblea per qualunque ragione durante il quadriennio, fatta salva la previsione dell'art. 16.1, la Giunta Esecutiva, su proposta di chi la presiede, procede alla sostituzione per cooptazione dei componenti venuti meno ed i nuovi nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato quadriennale dell'intera Giunta, dietro ratifica dell'Assemblea nella riunione immediatamente successiva. In caso di mancata ratifica l'Assemblea procede alla nuova nomina.

13.2 La Giunta Esecutiva si riunisce ordinariamente 4 volte l'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne venga fatta richiesta scritta da almeno la metà dei suoi componenti.

13.3 La convocazione è fatta mediante avviso scritto trasmesso almeno 8 (otto) giorni lavorativi prima della riunione con qualsiasi mezzo (posta, fax, ecc.) che attesti la sua ricezione al domicilio dichiarato alla Segreteria Nazionale. L'avviso contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché degli argomenti da trattare.

13.4 In caso di urgenza il termine per la convocazione potrà essere ridotto fino a tre giorni lavorativi prima della riunione.

13.5 La riunione è valida quando sia presente, all'ora di apertura della medesima, la maggioranza dei componenti l'Organo. Trascorsa un'ora dall'adunanza, la riunione è valida se sia presente almeno un terzo dei componenti.

13.6 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei partecipanti alla riunione. In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente.

13.7 Coloro che non partecipano alle riunioni degli Organi Sociali per 3 volte consecutive, senza giustificato motivo, sono considerati decaduti dalla carica e nel caso la Giunta Esecutiva, su proposta del Presidente, procede alla sostituzione.

13.8 La Giunta si può svolgere anche per audio conferenza, teleconferenza o video-conferenza, purché:

- sia consentito al Presidente anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di seguire e partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti ove richiesto;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel

luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro
- tale disposizione vale anche per lo svolgimento delle Giunte Territoriali.

Articolo 14 **(Compiti della Giunta Esecutiva)**

14.1 La Giunta Esecutiva è l'organo di governo dell'Associazione, cui spetta l'individuazione degli obiettivi e delle linee di azione per rendere effettivo il processo politico, sindacale ed organizzativo di raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

14.2 La Giunta Esecutiva ha i seguenti compiti:

- a) stabilire la data di convocazione dell'Assemblea Generale ordinaria e curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea stessa;
- b) deliberare sulle relazioni del Presidente;
- c) proporre all'Assemblea le eventuali modifiche allo Statuto sociale;
- d) approvare e modificare il Regolamento d'Attuazione;
- e) su proposta del Presidente, di concerto con la Confartigianato, nominare il Segretario Nazionale;
- f) deliberare l'espulsione di associati ai sensi dell'art.25;
- g) disporre l'invio di osservatori o il commissariamento ovvero lo scioglimento di un Gruppo, ove ne ricorrano le condizioni previste dall'art. 26;
- h) dare attuazione agli indirizzi di politica sindacale formulati dall'Assemblea;
- i) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione;
- l) designare, su proposta del Presidente, i rappresentanti dell'Associazione presso gli organi politici, amministrativi e tecnici;
- m) compiere tutti gli atti, di ordinaria e straordinaria amministrazione esclusi quelli attribuiti espressamente dallo Statuto all'Assemblea;
- n) La Giunta Esecutiva può esercitare i poteri dell'Assemblea in caso di necessità ed urgenza, con l'obbligo di sottoporre i provvedimenti adottati alla ratifica dell'Assemblea stessa nella riunione immediatamente successiva;
- o) proporre all'Assemblea la ripartizione dei contributi associativi, nonché il contributo di sistema concordato con la Confartigianato;
- p) esercitare le attribuzioni demandate dal presente Statuto, da leggi e regolamenti, vigilando particolarmente che i gruppi Regionali e Territoriali osservino le norme e le direttive dell'Associazione;

Articolo 15 **(Presidente Nazionale)**

15.1 Il Presidente dell'Associazione, eletto dall'Assemblea, ha la rappresentanza politica ed istituzionale della stessa e ne è il rappresentante legale a tutti gli effetti, anche di fronte ai terzi ed in giudizio ed ha la firma degli atti ufficiali.

15.2 Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile consecutivamente una seconda volta;

15.3 Propone alla Giunta Esecutiva la nomina o la revoca del Segretario Nazionale;

15.4 nomina il Vice Presidente Vicario tra i Vice Presidenti eletti dall'Assemblea;

15.5 propone all'Assemblea la nomina dei 10 componenti di Giunta Esecutiva Nazionale;

15.6 propone alla Giunta Esecutiva l'espulsione di cui all'art. 25.1 lett. c)

15.7 Il Presidente può esercitare i poteri della Giunta Esecutiva in caso di necessità ed urgenza, con l'obbligo di sottoporre i provvedimenti adottati alla ratifica della Giunta stessa nella prima riunione utile;

15.8 convoca e presiede le riunioni degli Organi statutari;

15.9 in caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Vice Presidente più anziano di età;

15.10 può conferire, sentita la Giunta Esecutiva, ai Vice Presidenti ed ai componenti della stessa, deleghe per singole materie e per le iniziative che richiedono particolare impegno e competenze in rapporto anche alle strutture organizzative della Confartigianato ed a quelle interregionali, nazionali e internazionali.

15.11 Le deleghe che il Presidente può conferire ai Vice Presidenti ed ai componenti di Giunta devono essere esplicate sempre in accordo con il Presidente stesso e nell'ambito degli indirizzi e delle linee politiche degli Organi dell'Associazione e della Confartigianato.

15.12 L'attività sulla materia delegata dovrà essere svolta, per quanto riguarda le strutture dell'Associazione, d'intesa con il Segretario Nazionale.

15.13 Il Presidente, sentito il Comitato di Presidenza, può proporre all'approvazione della Giunta Esecutiva la costituzione di Commissioni o Gruppi di Lavoro di cui intende avvalersi per temi specifici. La durata e la composizione dei Gruppi di Lavoro o delle Commissioni sarà di volta in volta determinata secondo le esigenze e le opportunità.

Articolo 16

Vice Presidenti Nazionali

16.1 I Vice Presidenti collaborano con il Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, ne esercitano le attribuzioni secondo le indicazioni del Presidente stesso e le eventuali deliberazioni della Giunta Esecutiva. In presenza di impedimento assoluto o di dimissioni, il Vice Presidente Vicario svolge di diritto le funzioni di Presidente sino all'elezione di un nuovo Presidente da parte dell'Assemblea.

Articolo 17

Il Comitato di Presidenza

17.1 Il Presidente, si avvale, nell'esercizio delle sue funzioni, di un comitato di Presidenza con funzioni consultive.

17.2 Il Comitato è composto dal Presidente stesso, dai 3 Vice Presidenti e da eventuali altri componenti della Giunta Esecutiva individuati dal Presidente nel numero massimo di 3.

Articolo 18

(Incompatibilità – Decadenza)

18.1 Le cariche di Presidente dell'Associazione, Vice Presidente e di componente di Giunta Esecutiva sono incompatibili con le seguenti cariche istituzionali:

- a) Parlamentare, Ministro, Ministro delegato, Sottosegretario;
- b) Presidente, Assessore, Consigliere regionale;
- c) Presidente, Assessore, Consigliere provinciale;
- d) Sindaco, Assessore, Consigliere comunale in comuni con più di 15.000 abitanti;
- e) Presidente di Camera di Commercio

Inoltre con incarichi di rappresentanza in partiti politici ed in Organizzazioni di rappresentanza con base associativa e finalità in contrasto con le basi associative e le finalità dell'Associazione e di Confartigianato.

Altrettanto vale per il Segretario Nazionale.

18.2 La carica di Presidente Nazionale è incompatibile con quella di Presidente di Gruppo regionale e/o di Gruppo territoriale. Entro tre mesi dalla sua elezione, dovrà dimettersi da tali altre cariche eventualmente ricoperte.

La carica di Vice Presidente Nazionale non è compatibile con più di una carica a livello territoriale. Entro tre mesi dalla loro elezione, dovranno dimettersi da tali altre cariche eventualmente ricoperte mantenendo il diritto di far parte della Giunta Esecutiva Nazionale e/o Regionale e/o Territoriale.

18.3 La carica di Presidente Nazionale, Vice Presidente Nazionale, Presidente Regionale, Presidente Territoriale dell'Associazione è incompatibile con tutte le cariche sociali Confederali di natura elettiva elencate nell'art. 23.1 dello statuto di Confartigianato, nonché con la carica di Presidente delle Federazioni Regionali di Confartigianato e delle Associazioni Territoriali di Confartigianato; fatta eccezione per il solo livello territoriale per le cariche delle Organizzazioni a finalità sociale.

18.4 Nel caso di permanenza nelle cariche che produce l'incompatibilità di cui ai precedenti paragrafi, una volta trascorso il termine di tre mesi dall'elezione, su istanza di qualsiasi interessato si riunisce senza indugio il Collegio dei Probiviri per dichiarare la decadenza dell'eletto dalla carica assunta all'interno dell'Associazione. Una volta pronunciata la decadenza si procede alla sostituzione.

18.5 Le cariche di Presidente Nazionale, Vice Presidente Nazionale dell'Associazione hanno la durata di un quadriennio e possono essere rinnovate continuativamente solo per un ulteriore quadriennio consecutivo.

18.6 Il limite di cui al comma 5 si applica anche alle cariche di Presidenti e ai Vice Presidenti dei Gruppi Territoriali e Regionali dell'Associazione ma può essere superato sulla base di una riconosciuta situazione di straordinarietà per un solo ulteriore mandato consecutivo con deliberazione motivata degli organi elettivi delle predette strutture a maggioranza dei $\frac{3}{4}$ degli aventi diritto.

18.7 Per coloro che hanno assunto cariche a seguito di elezione o cooptazione, un periodo di permanenza nella carica inferiore ai ventiquattro mesi ed un giorno, alla data di svolgimento dell'Assemblea Nazionale per il rinnovo delle cariche, non viene considerato nel computo dei mandati ai fini dell'applicazione del limite alla eleggibilità di cui ai precedenti artt. 13.1 e 18.5.

Articolo 19 **(Segretario Nazionale)**

19.1 Il Segretario Nazionale è nominato o revocato dalla Giunta Esecutiva su proposta del Presidente di concerto con la Confartigianato che all'occorrenza appositamente comanda il nominato.

19.2 Stabilisce d'intesa con il Presidente ed in accordo con la Confartigianato (che all'occorrenza appositamente comanda il personale) l'organico e le funzioni degli Uffici dell'Associazione.

19.3 E' il responsabile del personale dell'Associazione.

19.4 Svolge la funzione di raccordo tra le indicazioni dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva e l'azione della struttura tecnica dell'Associazione. Guida il processo di attuazione dell'indirizzo strategico da parte dell'Associazione.

19.5 Attua le deliberazioni degli Organi rispondendone direttamente al Presidente ed agli Organi stessi. Partecipa con parere consultivo alle riunioni degli Organi dell'Associazione.

19.6 Ha la firma della corrispondenza dell'Associazione nei limiti fissati dalle deleghe che in proposito gli verranno conferite dal Presidente.

19.7 Si avvale dell'apporto di un Comitato Tecnico, composto da membri, nominati dallo stesso, tra i coordinatori regionali e territoriali dell'Associazione, nel numero massimo di 5, dandone comunicazione al Presidente Nazionale ed alla Giunta Esecutiva.

19.8 Il Regolamento potrà prevedere, stabilendone le modalità di composizione, altri organismi tecnici di supporto al Segretario Nazionale.

Articolo 20 **(Collegio dei Probiviri)**

20.1 Il Collegio dei Probiviri svolge le funzioni di magistratura interna nelle controversie tra le varie componenti dell'Associazione, ad esclusione della contestazione delle deliberazioni circa l'invio di osservatori e/o del commissario o l'azione dei medesimi, comunicandone l'esito al Presidente ed alle parti interessate.

20.2 Il Collegio, inoltre, esprime pareri in ordine all'interpretazione ed all'applicazione della normativa che regola l'Associazione, su richiesta degli Organi della medesima.

20.3 Il Collegio dei Probiviri eletto dall'Assemblea che ne designa anche il Presidente è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, tutti esterni all'Associazione e per la loro maggioranza in possesso di sufficienti cognizioni giuridiche. I supplenti subentrano, in ordine di anzianità di età, nel caso di impedimento assoluto del membro effettivo (al quale evento è equiparato, per ciascun singolo caso, il conflitto d'interessi).

20.4 E' compito del Collegio dei Probiviri:

- a) Accertare l'intervenuta cessazione del rapporto di adesione dell'iscritto nel caso di mancato pagamento del contributo associativo (art. 25.1);
- b) Giudicare in forma inappellabile nel caso di reclamo presentato dall'associato avverso il provvedimento di espulsione deliberato dalla Giunta Esecutiva (art. 25.4);
- c) Pronunziare l'intervenuta decadenza di eletti nel caso di mancato rispetto del termine per l'eliminazione delle cause di incompatibilità (art.18.4);
- d) Pronunziarsi nei casi di elezione avvenuta nonostante il difetto di elettorato passivo dell'iscritto (art. 5);
- e) Giudicare in forma inappellabile nelle controversie tra gli associati e tra questi e l'Associazione, con l'espressa esclusione di questioni concernenti l'espulsione di associati (se non in sede di reclamo), l'invio di osservatori, il commissariamento o lo scioglimento di Gruppi;
- f) Esprimere pareri su richiesta degli Organi Statutari.

20.5 Il mandato del Collegio dei Probiviri dura un quadriennio e viene a scadere insieme ai mandati degli altri Organi statutari.

Articolo 21 **(Collegio dei Revisori)**

21.1 Il Collegio dei Revisori è composto da cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti,

21.2 Il Collegio dei Revisori è eletto dall'Assemblea che ne designa anche il Presidente il quale deve essere iscritto al registro dei Revisori Legali.

21.3 Il mandato del Collegio dei Revisori dura un quadriennio e viene a scadere insieme ai mandati degli altri Organi statutari.

21.4 La vigilanza sull'andamento amministrativo, sulla rispondenza delle entrate e delle uscite in relazione alle poste di bilancio dell'Associazione, sono affidate al Collegio dei Revisori il quale ne riferisce, con propria relazione, all'Assemblea.

TITOLO III

Le articolazioni territoriali

Articolo 22

(Strutture nel territorio)

22.1 L'Associazione, ferma la sua natura di articolazione organizzativa di emanazione della Confartigianato, è organizzata in Gruppi Regionali e in Gruppi Territoriali, la cui costituzione è promossa dalle strutture organizzative territoriali della Confartigianato.

Articolo 23

I Gruppi Territoriali

23.1 In corrispondenza di ogni Associazione Territoriale aderente alla Confartigianato sono costituiti i Gruppi Territoriali Pensionati (G.T.), che sono articolazioni territoriali dell'Associazione, come tali entità distinte dalle Associazioni Territoriali della Confartigianato di riferimento.

23.2 I Gruppi Territoriali partecipano, quali articolazioni territoriali dell'Associazione, alle attività delle Associazioni Territoriali della Confartigianato operando in costante coordinamento politico con le medesime.

23.3 I Gruppi Territoriali sono diretti dal Presidente e dalle rispettive Giunte Esecutive come da Regolamento.

23.4 I Gruppi Territoriali possono articolarsi in sezioni zonali quando ciò sia richiesto da esigenze di funzionalità o rappresentanza sindacale.

23.5 Sono Organi dei Gruppi Territoriali Pensionati:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) La Giunta Esecutiva Territoriale;
- c) Il Presidente.

23.6 Il meccanismo elettivo, compresi i termini e le modalità di convocazione, attribuzione delle deleghe, le competenze e il funzionamento degli organi di cui sopra, sono previsti e normati dal Regolamento di Attuazione.

Articolo 24

I Gruppi Regionali

24.1 In ogni Regione e Provincia a Statuto autonomo è costituito il Gruppo Regionale dell'Associazione (G.R.).

24.2 I Gruppi Regionali partecipano, quali articolazioni territoriali dell'Associazione, alle attività delle Federazioni Regionali della Confartigianato operando in costante coordinamento politico con le medesime.

24.3 I Gruppi Regionali sono diretti dal Presidente e dalle rispettive Giunte Esecutive come da Regolamento.

24.4 I Gruppi Regionali per il territorio di propria pertinenza sono titolari delle decisioni di politica sindacale, nell'ambito degli indirizzi fissati dall'Associazione, sulle materie di competenza primaria della regione ed in stretto coordinamento con le Federazioni regionali di Confartigianato.

24.5 Sono organi del Gruppo Regionale:

- a) L'Assemblea Regionale dei Gruppi Territoriali;
- b) La Giunta Esecutiva Regionale;
- c) Il Presidente.

24.6 Il meccanismo elettivo, compresi i termini e le modalità di convocazione, attribuzione delle deleghe, le competenze e il funzionamento degli organi di cui sopra, sono previsti e normati dal Regolamento di Attuazione.

TITOLO IV

Le crisi associative e la cessazione dell'adesione

Articolo 25

(Cessazione del rapporto di adesione rispetto all'associato)

25.1 Il rapporto di adesione all'Associazione cessa:

- a) per il mancato versamento del contributo associativo secondo le modalità e termini stabiliti nel Regolamento d'attuazione del presente Statuto;
- b) per dimissioni dell'associato, aventi effetto immediato, fermo restando l'obbligo di versamento del contributo associativo come previsto dal Regolamento;
- c) per espulsione deliberata dalla Giunta Esecutiva dell'Associazione, su proposta del Presidente, previo parere del Gruppo Territoriale di appartenenza; detto parere, non vincolante, si intende comunque positivo qualora non venga espresso entro dieci giorni dalla comunicazione di richiesta.

25.2 Il provvedimento di espulsione deve essere motivato da grave inadempienza rispetto agli obblighi assunti a norma del presente Statuto (con particolare riferimento a quanto stabilito al precedente art. 4.6) ovvero dall'assunzione da parte dell'associato di comportamenti che siano in grave contrasto con le finalità istitutive o che comunque costituiscano motivo di grave pregiudizio morale o materiale agli interessi tutelati dall'Associazione.

25.3 La decisione dell'espulsione va comunicata per iscritto all'associato, unitamente alle motivazioni esposte nella delibera, a mezzo raccomandata con avviso di ritorno o altro mezzo che ne attesti la ricezione. L'espulsione ha effetto per l'associato con decorrenza dalla ricezione di detta comunicazione.

25.4 Entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di espulsione è consentito all'associato espulso di proporre ricorso scritto, da trasmettersi a mezzo raccomandata (facendo fede la data di ricevimento), al Collegio dei Probiviri dell'Associazione, che deciderà in maniera inappellabile entro 30 giorni dalla prima riunione dell'organo, da convocarsi senza indugio dopo la ricezione del ricorso. Il reclamo così proposto non ha effetto sospensivo.

25.5 Per effetto dell'espulsione, il contributo associativo versato dagli associati espulsi individualmente per l'annualità in corso rimane acquisito dall'Associazione, essendo escluso ogni forma di rimborso di detto contributo.

Articolo 26

(Ispezioni e Commissariamenti)

26.1 L'Associazione ha facoltà di effettuare, attraverso i suoi uffici, controlli o ispezioni nei riguardi dei Gruppi territoriali a qualsiasi livello in accordo con le Associazioni o Federazioni Confartigianato di riferimento.

26.2 Le ispezioni sono promosse dalla Presidenza e/o dalla Giunta Esecutiva Nazionale nell'interesse dell'Organizzazione e degli associati; esse vengono disposte con una comunicazione scritta della Presidenza Nazionale.

26.3 Delle ispezioni devono essere redatti, di volta in volta, regolari verbali che vanno portati a conoscenza delle Associazioni o Federazioni di Confartigianato di riferimento. Le ispezioni e le rilevazioni risultanti dai relativi verbali non costituiscono sanatoria a nessun effetto.

26.4 La nomina del Commissario azzerà tutte le cariche sociali dell'organismo commissariato.

Il Commissario deve:

- a) verificare la regolarità e la correttezza della condotta degli organismi dirigenti in ordine al rispetto degli statuti e della normativa vigente;

- b) verificare, entro 180 giorni, la possibilità di riportare alla normalità e legalità statutarie l'organismo commissariato;
 - c) propone all'Associazione, in caso di esito negativo delle attività di cui alla precedente lettera b) di porre in essere le procedure di espulsione previste dallo Statuto.
- 26.5 Durante il periodo del commissariamento il Commissario esercita i poteri di ordinaria amministrazione.
- 26.7 La Giunta Esecutiva stabilirà, i tempi necessari per il completamento del mandato ricevuto.
- 26.8 L'Associazione potrà porre in essere tutte le opportune iniziative per tutelare il Commissario dai rischi di responsabilità civile.

Articolo 27

(Invio di osservatori, commissariamento e scioglimento dei Gruppi Territoriali)

- 27.1 Qualora nell'attività e/o nella gestione di un Gruppo regionale o territoriale si verificano gravi problemi o irregolarità di natura organizzativa, amministrativa o funzionale, la Giunta Esecutiva su proposta del Presidente può decidere l'invio oltre che del Segretario Nazionale di uno o più osservatori, incaricati di riferire in merito alla situazione in cui versa il Gruppo, ovvero può decidere di procedere direttamente al commissariamento di detta struttura organizzativa.
- 27.2 L'invio di uno o più osservatori ha il fine di accertare la situazione ed i fatti, attraverso la consultazione della documentazione concernente l'attività del Gruppo e, all'occorrenza, la consultazione di partecipanti al Gruppo e di componenti degli Organi statutari, onde determinare la natura e l'entità dei problemi che affliggono la struttura organizzativa territoriale. Le risultanze di tale rilevamento sono sottoposte, sotto forma di relazione scritta, al Presidente ed alla Giunta Esecutiva per l'adozione delle opportune deliberazioni.
- 27.3 La decisione di procedere al commissariamento o allo scioglimento di un Gruppo territoriale deve essere preceduta dal parere obbligatorio (non vincolante) del Gruppo Regionale di riferimento. Detto parere si presume favorevole se non viene espresso entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta. In ogni caso (Gruppo Territoriale o Regionale), vanno considerate le valutazioni politiche delle strutture della Confartigianato territorialmente corrispondenti, le quali dovranno esprimersi a titolo consultivo per scritto entro 10 giorni dalla richiesta.
- 27.4 Lo scioglimento di un Gruppo deve essere sempre preceduto dall'invio di osservatori o dal commissariamento.
- 27.5 Per effetto del commissariamento gli organi decisionali del Gruppo (Presidente e Giunta Esecutiva) sono azzerati e sostituiti dagli organi del commissariamento (uno o più commissari) per il periodo di tempo strettamente necessario, salvo particolari esigenze, alla ricostituzione degli organi decisionali attraverso nuove procedure elettive. All'atto dell'assunzione della decisione di commissariamento ne viene determinata la durata presuntiva (non superiore a 180 gg. se non diversamente stabilito), che è suscettibile di motivata proroga.
- 27.6 Gli organi del commissariamento verificano la possibilità di riportare il Gruppo alla normalità operativa ed al pieno rispetto dello Statuto e della vigente legislazione. Compiuta positivamente detta verifica, provvedono a porre in essere le necessarie procedure per la ricostituzione degli organi decisionali elettivi del Gruppo; altrimenti, propongono alla Giunta Esecutiva di dare impulso alla procedura di scioglimento del Gruppo.
- 27.7 Qualora un Gruppo Territoriale sia costituito presso un'Associazione Territoriale aderente a Confartigianato e quest'ultima cessa di appartenere alla Confederazione per qualsiasi ragione (recesso o esclusione) detto Gruppo viene automaticamente assoggettato al commissariamento.
- 27.8 Nel caso previsto dall'art. 27.7 il Gruppo Territoriale Commissariato può essere fatto confluire, nel proprio ambito territoriale, in relazione a nuova o diversa Associazione di riferimento di Confartigianato, ovvero destinata a confluire almeno temporaneamente in un altro Gruppo Territoriale esistente e contiguo al proprio naturale ambito territoriale. Per l'esecuzione degli atti necessari sono competenti i Commissari nominati.

27.9 La decisione di scioglimento di un Gruppo comporta, come effetto naturale, il venire meno dell'autonomia organizzativa della struttura che può essere diversamente ricostituita ovvero destinata a confluire in altro Gruppo esistente nello stesso ambito territoriale o contiguo. Per l'esecuzione degli atti necessari a portare a termine lo scioglimento della struttura possono essere nominati uno o più commissari. La decisione di scioglimento va comunicata per iscritto agli ex-organismi decisionali del Gruppo presso la sede dello stesso, in uno con le motivazioni esposte nella delibera, a mezzo raccomandata con avviso di ritorno o altro mezzo che ne attesti la ricezione. Lo scioglimento ha effetto per il Gruppo e per gli associati a detto Gruppo partecipanti dalla ricezione della predetta comunicazione collettiva.

TITOLO V

Le risorse

Articolo 28

(Patrimonio sociale e proventi dell'Associazione)

28.1 Il patrimonio ed i proventi dell'Associazione dei quali la stessa è titolare, sono costituiti da:

- a) I contributi associativi versati annualmente dagli iscritti, nella misura stabilita dagli Organi statutari.
- b) I contributi straordinari erogati da terzi ovvero dagli stessi associati.
- c) Tutti i beni mobili ed immobili che per acquisto, lasciti, donazione, o comunque per altre cause, divengano proprietà dell'Associazione.
- d) Tutti i proventi derivanti da rendite immobiliari, mobiliari o da partecipazioni.

28.2 Non spetta alcun accredito o rimborso dei contributi versati e/o di una quota del patrimonio dell'Associazione in favore degli associati e/o dei loro aventi causa nel caso di cessazione del rapporto di adesione per qualsiasi ragione.

Articolo 29

(Gestione delle risorse e bilanci)

29.1 Il Presidente, avvalendosi del Segretario Nazionale dell'Associazione e degli Uffici amministrativi confederali (ai quali è affidata l'amministrazione delle entrate conseguenti all'incasso delle quote associative dovute ed i proventi derivanti da contributi, sostegni, sponsorizzazioni), sottopone annualmente all'esame della Giunta Esecutiva lo schema del bilancio preventivo ed il conto consuntivo per la successiva presentazione all'Assemblea per l'approvazione.

29.2 Gli Organi dell'Associazione, per il tramite del Presidente o suo delegato, in sede di definizione del programma annuale di attività e di decisioni comportanti investimenti e spese non ordinarie si riservano di concordarle con il Presidente di Confartigianato o suo delegato.

29.3 L'Assemblea provvede annualmente all'approvazione del bilancio preventivo di norma entro il 30 novembre dell'anno precedente e provvede all'approvazione del bilancio consuntivo di norma entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Articolo 30

(divieto di distribuzione di utili)

30.1 L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

TITOLO VI

Norme finali

Articolo 31 **(Modifiche allo Statuto)**

31.1 Le modifiche allo Statuto devono essere deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti, salvo quanto stabilito al successivo art. 32.

31.2 Lo Statuto dell'Associazione sarà di volta in volta adeguato dall'Assemblea alle eventuali modificazioni che dovessero rendersi necessarie a seguito di variazioni verificatesi nell'assetto statutario della Confartigianato.

Articolo 32 **(Scioglimento)**

32.1 Per lo scioglimento dell'Associazione è necessaria la deliberazione dell'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti dei delegati regolarmente eletti e il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

32.2 in tal caso l'Assemblea stabilisce le modalità per la liquidazione del patrimonio e per la sua devoluzione alla Confartigianato per l'attuazione degli scopi e finalità previsti dagli artt. 2 e 3, provvedendo alla eventuale nomina di uno o più liquidatori.

32.3 Per la modifica dell'art. 1.1 occorre che la delibera dell'Assemblea venga approvata con la maggioranza di cui all'art. 31.1.

Articolo 33 **(Soci Onorari)**

33.1 La Presidenza Nazionale anche su proposta degli organi territoriali dell'Associazione, può conferire a persone benemerite il titolo di socio onorario.

33.2 Il socio onorario, può essere invitato a partecipare agli Organi dell'Associazione senza diritto di voto e non ha diritto né all'elettorato attivo né a quello passivo.

Articolo 34 **(Consiglio dei Maestri d'opera e d'esperienza)**

34.1 Il Consiglio dei Maestri d'Opera e d'Esperienza è costituito dai soci che si sono distinti nelle attività associative apportando un significativo contributo nella realizzazione degli scopi associativi della rappresentanza, della tutela e difesa degli anziani e dei pensionati.

34.2 E' un organismo consultivo e di promozione che, per l'autorevolezza dei componenti, può essere di ausilio alla Presidenza ed alla Giunta Esecutiva dell'Associazione esprimendo, ogni volta che ne sia richiesto, il proprio parere o dando suggerimenti soprattutto in rapporto alle finalità dell'Associazione di cui all'art.3.2 lettera m) del presente Statuto.

34.3 Il Consiglio si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, prima della riunione ordinaria dell'Assemblea Generale, e può essere convocato in via straordinaria tutte le volte che ciò sia ritenuto opportuno dal Coordinatore, in accordo con il Presidente dell'Associazione.

34.4 I suoi componenti sono nominati dalla Giunta Esecutiva, che delibera con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei presenti, in ragione di non più di cinque (5) nominati per ogni anno, salvo circostanze eccezionali da accertarsi dalla Giunta Esecutiva.

34.5 Le proposte per la nomina dei componenti del Consiglio vengono presentate dalla Presidenza alla Giunta Esecutiva su indicazione degli organismi territoriali dell'Associazione.

34.6 Costituiscono requisiti per la nomina a componente del Consiglio:

- a) L'appartenenza all'Associazione e/o a Confartigianato per almeno 20 anni.
- b) L'avere ricoperto per almeno 8 anni incarichi direttivi nell'ambito degli organi statutari ovvero nelle strutture organizzative dell'Associazione e/o della Confartigianato e/o di associazioni aventi scopi e finalità analoghe.
- c) L'avere realizzato un significativo apporto allo sviluppo dell'Associazione ed al conseguimento degli scopi e finalità della stessa.

34.7 La nomina a componente del Consiglio è a vita.

34.8 Il Presidente dell'Associazione nomina, tra i Componenti del Consiglio, un Coordinatore che farà parte degli Organi dell'Associazione.

34.9 Il Presidente dell'Associazione partecipa alle riunioni del Consiglio, come componente di diritto e con diritto di voto.

Articolo 35

Entrata in vigore delle norme e regime transitorio

35.1 Il presente Statuto entra in vigore all'atto dell'approvazione.

35.2 L'approvazione del nuovo Regolamento comporta la revoca integrale del precedente.

35.3 I membri degli Organi dell'Associazione restano comunque in carica fino alla scadenza naturale dei propri mandati, salvo delibera della Giunta Esecutiva che fisserà la data di svolgimento dell'Assemblea per il rinnovo delle cariche territoriali, regionali e nazionali.

35.4 L'applicazione del limite massimo di mandati per le cariche nazionali, regionali e territoriali di cui all'art. 18, non comporta l'invalidità dei mandati in corso per tutte le cariche dell'Associazione a livello territoriale, regionale o nazionale. Qualora con lo spirare del mandato in corso si sia raggiunto il limite di 8 anni consecutivi, sarà precluso ogni ulteriore mandato consecutivo, salva l'applicazione del disposto dell'art. 18.6.

35.5 I Gruppi Regionali e Territoriali che hanno dovuto svolgere le Assemblee per rinnovare le cariche sociali per motivi organizzativi ed associativi nell'arco dei 24 mesi immediatamente precedenti la data di svolgimento dell'Assemblea Nazionale per il rinnovo delle cariche non occorre che ripetano l'Assemblea dei soci per il rinnovo delle cariche stesse, poichè, ai fini dell'Assemblea generale, si ritengono validamente svolte quelle tenutesi.

35.6 Tali Gruppi dovranno comunque, con atto del Consiglio Direttivo, nominare i delegati all'Assemblea regionale.

In questo caso i verbali dovranno essere controfirmati dal Presidente del Gruppo Regionale di appartenenza (qualora si tratti di Gruppi Territoriali) o dal Presidente Nazionale (per i Gruppi Regionali) quale certificazione della data di svolgimento dell'avvenuta assemblea.

(Norma permanente)

35.7 Per quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme statutarie e regolamentari che disciplinano la Confartigianato ed al Codice Civile.